

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se la decisione 2020/135 <sup>(1)</sup>, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, non sia parzialmente invalida in quanto l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea viola gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e il principio di proporzionalità di cui all'articolo 52 di tale Carta, nei limiti in cui esso non contiene disposizioni che consentano di conservare il diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini britannici che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente se esso consenta o meno la doppia cittadinanza, in particolare per coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da più di quindici anni e siano soggetti alla regola britannica del «15-year rule», aggravando quindi la privazione di qualsiasi diritto di voto per coloro che non hanno avuto il diritto di opporsi alla perdita della cittadinanza europea tramite voto e anche per coloro che hanno giurato fedeltà alla Corona britannica.
- 2) Se la decisione 2020/135, l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'articolo 1 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo allegato alla decisione 76/787/CECA CEE, Euratom del Consiglio del 20 settembre 1976 <sup>(2)</sup>, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito, C-145/04, gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 giugno 2022, *Préfet du Gers*, C-673/20, debbano essere interpretati nel senso che privano gli ex cittadini dell'Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio dell'Unione europea, del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni europee in uno Stato membro e, in particolare, gli ex cittadini dell'Unione europea che non hanno più alcun diritto di voto poiché la loro vita privata e familiare si svolge nel territorio dell'Unione da più di quindici anni e che non hanno potuto opporsi tramite voto al recesso del loro Stato membro dall'Unione europea, il quale ha comportato la perdita della loro cittadinanza europea.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio del 30 gennaio 2020 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU 1976, L 278, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 30 novembre 2022 da Google LLC, Alphabet, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 14 settembre 2022, causa T-604/18, Google e Alphabet/Commissione**

(Causa C-738/22 P)

(2023/C 83/13)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrenti:* Google LLC, Alphabet, Inc. (rappresentanti: G. Forwood, J. Killick e N. Levy, avocats, A. Komninos, dikigoros, A. Lamadrid de Pablo, abogado, D. Gregory e H. Mostyn, Barristers, M. Pickford KC, J. Schindler, Rechtsanwalt, e P. Stuart, Barrister-at-Law)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Application Developers Alliance, Computer & Communications Industry Association, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, già Opera Software AS, BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, già Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), FairSearch AISBL, Qwant, Seznam.cz, a.s., Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV

### Conclusioni dei ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

— annullare la sentenza impugnata;

- annullare la decisione della Commissione C(2018) 4761 final, del 18 luglio 2018, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'unione europea e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso AT.40099 — Google Android) (in prosieguo: «la Decisione»);
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale;
- in ulteriore subordine, annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata e fissare l'ammenda irrogata nell'articolo 2 della Decisione in un importo significativamente inferiore; e
- condannare la Commissione a sopportare le spese e i costi delle ricorrenti connessi con il presente procedimento e con il procedimento innanzi al Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno della loro impugnazione, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo: il Tribunale avrebbe errato nell'esame del nesso di causalità tra le condizioni di preinstallazione di cui all'accordo di distribuzione delle applicazioni mobili (in prosieguo: l'«ADAM») e i loro asseriti effetti di esclusione.

- Il Tribunale avrebbe esaminato erroneamente la legittimità delle condizioni di preinstallazione di cui all'ADAM relativamente agli effetti combinati dell'ADAM impugnato e dei legittimi accordi di ripartizione dei redditi (in prosieguo: «ARR».
- Il Tribunale non avrebbe esaminato se le scelte degli utenti di non scaricare applicazioni concorrenti fossero nella maggior parte dei casi attribuibili ad abusiva preinstallazione piuttosto che a preferenze degli utenti.
- Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che le prove relative alla impostazione predefinita fossero rilevanti per l'analisi delle condizioni di preinstallazione dell'ADAM.
- Il Tribunale avrebbe errato nel suo esame degli effetti delle condizioni di preinstallazione di cui all'ADAM, non avendo considerato la mancanza di concorrenza che esisterebbe in assenza di tali condizioni.

Secondo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione nonostante questa non abbia dimostrato l'idoneità a escludere concorrenti altrettanto efficienti.

- Il Tribunale non avrebbe esaminato se l'abbinamento dell'applicazione di ricerca (Google Search) al portale di vendita (Play Store) fosse idoneo ad escludere servizi di ricerca generica concorrenti altrettanto efficienti.
- Il Tribunale non avrebbe esaminato se l'abbinamento del navigatore Chrome (Chrome browser) al portale di vendita (Play Store) e all'applicazione di ricerca (Search app) fosse idoneo ad escludere navigatori concorrenti altrettanto efficienti.

Terzo motivo: il Tribunale avrebbe errato nel riscrivere le constatazioni, di cui alla Decisione, di pratiche illecite riguardo agli obblighi anti-frammentazione e nell'attribuire gli asseriti effetti di esclusione a una condotta che la Decisione non aveva dichiarato essere abusiva.

- Il Tribunale avrebbe errato nel riscrivere la caratterizzazione, di cui alla Decisione, come condotta abusiva con riferimento agli obblighi anti-frammentazione.
- Il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire gli asseriti effetti di esclusione a condotte che la Decisione non aveva considerato essere abusive.

Quarto motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione delle giustificazioni obiettive degli obblighi anti-frammentazione.

- Il Tribunale avrebbe errato nel non esaminare la necessità dei contestati obblighi anti-frammentazione.
- Il Tribunale avrebbe errato nel non considerare il legittimo interesse di Google alla protezione dell'intero ecosistema Android, inclusi in particolare i dispositivi non GMS.

- Il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione nonostante la mancanza in essa di un adeguato esame delle condizioni alle quali Google ha adottato una licenza open source per Android.
- Il Tribunale non avrebbe adeguatamente esaminato le prove contenute nel fascicolo riguardo alla necessità dell'accordo anti-frammentazione, data l'inidoneità di una soluzione basata sul marchio.

Quinto motivo: il Tribunale avrebbe errato nel confermare la Decisione pur avendo eliminato la parte riguardante la condotta abusiva relativa agli ARR per portafoglio.

Sesto motivo: il Tribunale avrebbe errato nell'esercitare la sua competenza estesa al merito per modificare l'ammenda.

---

### Ricorso proposto il 20 gennaio 2023 — Commissione europea/Repubblica di Malta

(Causa C-23/23)

(2023/C 83/14)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e R. Lindenthal, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Malta

#### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica di Malta, adottando un regime derogatorio che consente la cattura di esemplari vivi di sette specie di fringillidi selvatici (il fringuello *Fringilla coelebs*, il fanello *Carduelis cannabina*, il cardellino *Carduelis carduelis*, il verdone *Carduelis chloris*, il frosone *Coccothraustes coccothraustes*, il verzellino *Serinus serinus* e il cardellino euroasiatico *Carduelis spinus*), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5 e dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(1)</sup> («direttiva uccelli»), in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva uccelli; e
- condannare la Repubblica di Malta alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Malta ha introdotto un regime di deroga, invocando l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli, per autorizzare la cattura di sette specie di fringuelli selvatici a scopo ricreativo nel 2014, in base al quale ha autorizzato le stagioni di cattura nel 2014 e nel 2015. Nella sentenza del 21 giugno 2018, Commissione/Malta (C-557/15, EU:C:2018:477), la Corte ha dichiarato che tale regime di deroga non soddisfaceva le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva uccelli. Malta ha abrogato tale regime di deroga.

Nell'ottobre 2020, Malta ha adottato un regime di deroga analogo per la cattura delle stesse specie di fringuelli. Questa volta, Malta ha invocato la disposizione di deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva uccelli, sostenendo che il nuovo regime di deroga serviva a scopi di ricerca. Malta ha aperto stagioni di cattura per presunte «ricerche» nel 2020, 2021 e 2022.

La direttiva uccelli obbliga gli Stati membri a vietare la cattura e la detenzione di uccelli selvatici, come i fringuelli in questione, e qualsiasi cattura di uccelli selvatici con mezzi non selettivi come trappole o reti. Qualsiasi deroga a tali divieti è soggetta alle rigorose condizioni di cui all'articolo 9 della direttiva uccelli.

La Commissione ritiene che Malta non abbia dimostrato che ricorrono i presupposti per una deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) della direttiva uccelli. In primo luogo, Malta non ha dimostrato che il suo regime di deroga persegue un autentico scopo di ricerca. In secondo luogo, Malta non ha motivato la mancanza di altre soluzioni soddisfacenti. In terzo luogo, Malta non ha dimostrato l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti nel merito.

---

<sup>(1)</sup> GU 2010, L 20, pag. 7.